

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

ASST della Valle Olona

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI

(Adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1682 del 11.12.2018)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI

SOMMARIO

Riferimenti normativi

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Natura e caratteristiche del tirocinio
- Art. 3 - Modalità di attivazione
- Art. 4 - Progetto formativo individuale
- Art. 5 - Obblighi dei tutor
- Art. 6 - Obblighi del tirocinante
- Art. 7 - Accesso alla mensa
- Art. 8 - Sospensioni e revoche
- Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 10 - Trattamento dei dati personali
- Art. 11 - Ufficio competente
- Art. 12 - Norme finali e transitorie

RIFERIMENTI NORMATIVI

➤ **Tirocini formativi curricolari:**

- Legge 24 giugno 1997 n.196 *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*;
- Delibera della Giunta Regionale Lombardia 17 gennaio 2018, n. X/7763 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*;
- Decreto D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 7 maggio 2018, n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni attuative"*.

➤ **Alternanza Scuola-Lavoro:**

- Legge 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"* (art.1, commi 33-43);
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 *"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* (art. 1)
- Legge 13 luglio 2015, n.107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (art.1, commi 33-43);
- Deliberazione D.G. 11 settembre 2017, n. 941 *"Adesione all'Accordo Quadro Interistituzionale per l'alternanza scuola-lavoro in provincia di Varese"* per l'accoglimento di studenti presso le strutture aziendali in funzione del percorso di alternanza scuola - lavoro, alle condizioni contenute nell'accordo;
- *"Accordo Quadro Interistituzionale per l'alternanza scuola-lavoro in provincia di Varese"*, del 12 settembre 2017.

➤ **Formazione Specialistica Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria:**

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*, art. 27 (Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative);
- D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 *"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di perfezionamento"*;
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la Direttiva 93/16/CE e in particolare gli artt. 34 e seguenti"*;
- D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (Capo X) *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*;
- Legge 11 luglio 2003 n. 170 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali"*;
- Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 *"Riordino Scuole di Specializzazione"*;
- Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 *"Standard, Requisiti e Indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e s.m.i. - Titolo III (articoli da 28 a 35) - Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca;

➤ **Formazione degli Psicologi:**

- Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*";
- Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 "*Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*";
- "*Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio*" deliberate dal Consiglio Ordine degli Psicologi della Lombardia con Delibera n. 175/09 del 18/06/2009 e modificate con Delibera n. 63/11 del 17/02/2011;

Art. 1

Oggetto

1. L'A.S.S.T. *Valle Olona* di Busto Arsizio, al fine di rendere disponibile il patrimonio conoscitivo ed esperienziale dei propri collaboratori e l'utilizzazione delle conoscenze teoriche e pratiche presenti all'interno della stessa, favorisce ed organizza lo svolgimento di tirocini.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 17 gennaio 2018, n. X/7763 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*" e del Decreto D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 7 maggio 2018, n. 6286 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni attuative*" ed in relazione alle finalità perseguite, l'Azienda, in qualità di *soggetto ospitante*, ha facoltà di ammettere alla frequenza presso le proprie strutture le persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario (scuola, formazione professionale, alternanza scuola-lavoro), terziario (lauree, dottorati, master universitari) o realizzati da Istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e, in generale, percorsi formativi che rilascino un titolo o una certificazione, nelle forme e nei limiti di cui al presente Regolamento.

2. I tirocini, finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza studio-lavoro, sono quelli previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e formazione professionale nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario.

3. Non costituiscono rapporto di lavoro e non hanno la finalità di favorire l'inserimento lavorativo; sono finalizzati esclusivamente all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Art. 2

Natura e caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio si svolge a titolo gratuito e non oneroso per l'Azienda e non comporta l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale con l'Azienda.

2. L'inizio dell'attività di tirocinio è consentito solo successivamente al perfezionamento dei rapporti convenzionali e al rilascio delle rispettive specifiche autorizzazioni da parte dell'Azienda.

3. L'autorizzazione identifica il periodo di svolgimento del tirocinio, la sede e il tutor aziendale che svolgerà attività di supervisione al tirocinio.

4. In fase di avvio l'Azienda impegna Università, Atenei, Accademie, Enti ed Istituzioni scolastiche - di seguito Enti Formativi - e il tirocinante al rispetto della normativa che regola la tutela della privacy, anche con apposite informative sottoscritte.

5. Gli Enti Formativi forniscono a ciascun tirocinante un cartellino di riconoscimento che deve essere visibilmente esposto durante la presenza nelle strutture aziendali.

6. I tirocinanti non possono sostituire il personale dell'Azienda o svolgere atti sanitari e di assistenza se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell'Azienda e sotto la supervisione del tutor aziendale.

7. Nel caso in cui le attività di tirocinio comportino la presenza di assistiti e/o la conoscenza della loro documentazione clinica e personale, ciascun assistito dovrà essere preventivamente informato della presenza del tirocinante.

8. Per le strutture chirurgiche, il tirocinante può presenziare e collaborare alle attività di sala operatoria solo qualora previsto nel piano formativo (medici specializzandi in ambito chirurgico) e previa autorizzazione del Dirigente Responsabile; la presenza/collaborazione del tirocinante/specializzando dovrà essere annotata sul registro operatorio.

9. In assenza di specifica e motivata autorizzazione, è vietato ai tirocinanti l'accesso alle zone controllate ai fini della radioprotezione.

Art. 3 **Modalità di attivazione**

1. L'attivazione del tirocinio è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) il soggetto promotore del tirocinio deve essere un'università, un istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale o un centro di formazione professionale con cui l'Azienda abbia stipulato apposita convenzione;
- b) lo svolgimento del tirocinio rientri all'interno del periodo di frequenza dei corsi, ad eccezione dei periodi di praticantato o tirocini abilitanti che, benché promossi dalle istituzioni scolastiche o formative, possono svolgersi al termine della frequenza dei corsi e si svolga in conformità di un piano didattico formativo redatto dal soggetto promotore;
- c) il tirocinante preposto per la frequenza deve essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento del tirocinio (idoneità alla mansione) presso le strutture aziendali attestata dal soggetto promotore;
- d) disponibilità di tutor aziendali appartenenti alla medesima professionalità che verrà conseguita dal tirocinante, da assegnare a ciascuno dei tirocinanti o a gruppi omogenei di questi;
- e) il soggetto promotore deve attivare a favore del tirocinante, in coincidenza dell'inizio del periodo di frequenza nelle strutture aziendali, apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni e malattie contratte in occasione della frequenza nel periodo autorizzato e per tutta la durata della frequenza;
- f) il soggetto promotore deve attivare a favore del tirocinante, in coincidenza dell'inizio del periodo di frequenza nelle strutture aziendali, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in relazione a danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio nel periodo autorizzato e per tutta la durata della frequenza.

2. Verificate le condizioni di ammissione e sulla base delle disponibilità pervenute dai tutor aziendali e dai responsabili delle unità operative presso cui deve svolgersi il tirocinio, si provvede alla stipula della convenzione con formale deliberazione.

Art. 4 **Progetto formativo individuale**

1. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dal tutor aziendale designato e dal tirocinante.

Art. 5
Obblighi dei tutor

1. Il tutor aziendale, di regola individuato nel Direttore della struttura interessata o suo delegato, provvede alla formazione del tirocinante assegnato vigilando in particolare sul rispetto delle norme vigenti in materia nonché da quelle previste dal presente Regolamento.
2. L'inosservanza della vigilanza sulla normativa configura una colpa grave del tutor e lo espone, oltre che alle conseguenze derivanti da responsabilità civile e penale, a conseguenze disciplinari in relazione a responsabilità dirigenziale e contrattuale.

Art. 6
Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante è obbligato:
 - a) ad osservare e a rispettare il presente regolamento, nonché i regolamenti specifici e generali dell'Azienda e le norme comportamentali dagli stessi previsti;
 - b) a mantenere assoluta riservatezza ed a non divulgare notizie e fatti di cui venisse a conoscenza nel corso o per effetto del tirocinio o della frequenza nelle strutture aziendali, né fotografare o comunque riprodurre ambienti, strumenti, documenti;
 - c) a frequentare le azioni formative, se previste, che l'Azienda predisporrà per i tirocinanti relative alla conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei servizi sanitari pubblici, nonché delle specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) a non svolgere attività in conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio;
 - e) a rispettare il Progetto formativo e il Piano di frequenza concordato con il tutor dando allo stesso preventiva o immediata comunicazione di eventuali assenze o variazioni;
 - f) ad osservare le indicazioni fornite dal tutor e le norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;
 - g) a non utilizzare materiali, mezzi e attrezzature dell'Azienda se non quelli strumentali al tirocinio e indicati nel Progetto formativo individuale;
 - h) a denunciare immediatamente all'ente promotore eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione all'Azienda e al tutor;
 - i) a denunciare immediatamente al tutor identificato e all'Ente Formativo di provenienza gli eventuali danni che il tirocinante abbia provocato a terzi o a beni di terzi o dell'Azienda nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione all'Azienda;
 - j) a mantenere un comportamento consono all'attività in oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si svolge la formazione;
 - k) ad indossare il cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante" ovvero di "medico specializzando";
 - l) a registrare puntualmente e quotidianamente le proprie presenze su apposito modulo (registro delle presenze in tirocinio) fornito dall'Ente Formativo o libretto controfirmato dal tutor.
2. Il tirocinante deve concordare con il/i tutor identificati l'orario di presenza, non superiore alle 8 ore giornaliere. Nel caso di tirocinanti che siano anche dipendenti dell'Azienda ospitante, l'orario di tirocinio non può coincidere con l'orario lavorativo.
3. Al termine del periodo di frequenza, previa produzione del modulo o libretto di presenza, corredato delle firme del/dei tutor identificati nel piano formativo, potrà essere rilasciato dal tutor aziendale un'attestazione comprovante la conclusione del tirocinio, nel rispetto del periodo, del numero di ore effettivamente frequentate e dell'unità operativa presso cui il tirocinio stesso è stato effettuato.

Art. 7
Accesso alla mensa

1. L'accesso alla mensa aziendale è consentito alle sole categorie di specializzandi e tirocinanti esplicitamente individuati nelle singole convenzioni, alle medesime condizioni del personale dipendente, stabilite con provvedimento aziendale (deliberazione D.G. 23.12.2016, n. 1332).
2. Il servizio mensa può essere utilizzato nella fascia oraria 12.00 – 14.30 esclusivamente dalle categorie autorizzate con frequenza protratta per almeno 6 ore giornaliere.

Art. 8
Sospensioni e revoche

1. Oltre che per l'inosservanza di quanto previsto all'articolo 6 (obblighi del tirocinante), il termine del periodo di tirocinio può essere anticipato, sospeso o revocato in qualsiasi momento, su istanza del tirocinante o del tutor aziendale e/o del Responsabile di struttura, per gravi motivi legati al comportamento del frequentante ovvero per sopraggiunta impossibilità dell'Azienda ad assicurare la frequenza.

Art. 9
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera c), in tema di idoneità, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda si assume tutti gli obblighi connessi con l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro negli ambienti dove operano i tirocinanti e gli specializzandi.
2. A tale scopo, l'Ente formatore/Università è responsabile della formazione sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*", così come definito dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 e, a tal fine, si fa carico degli obblighi di Formazione generale (4 ore) e Formazione Specifica (alto rischio – settore sanità - 12 ore) nonché della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del decreto medesimo, se prevista.
3. L'Azienda – in accordo o su richiesta dell'Ente formatore/Università – può provvedere all'attività di carattere formativo limitatamente alla formazione specifica.
4. L'Azienda provvede all'attività di carattere informativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ovvero dei mezzi di sorveglianza che si rendessero necessari sulla base dei rischi connessi all'attività svolta.
5. In materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, si applica quanto dal D.Lgs. n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; l'Azienda si riserva di porre a carico del soggetto promotore/tirocinante ogni onere che si renda necessario a detti fini.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali necessari per l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio - forniti dagli Enti Formativi e/o dal tirocinante/specializzando - sono trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione degli accordi convenzionali.

2. Il tirocinante e lo specializzando, a qualsiasi titolo autorizzato ai sensi del presente Regolamento:

- è soggetto agli stessi obblighi previsti per il personale incaricato dell'Azienda;
- può accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- non può in alcun modo utilizzare dati/informazioni/strumenti/apparecchiature senza averne fatto esplicita richiesta, attraverso l'Ente Formatore, all'Azienda ospitante, con previsione di detto utilizzo nel piano formativo, ed a seguito di esplicita autorizzazione;
- è tenuto a sottoporre al tutor, in via preventiva, l'elaborazione di dati acquisiti a qualsiasi fine (pubblicazioni, lavori previsti dal corso di studi, ecc.), riservandosi l'Azienda di prescrivere motivate correzioni ed integrazioni intese a tutelare dati riservati o potenzialmente idonei a recare pregiudizio alla propria immagine ed alla propria organizzazione.

Art. 11

Ufficio competente

1. L'ufficio competente all'attività istruttoria, per la parte relativa alla stipula della convenzione è la Struttura Internal Audit – Tirocini – Convenzioni.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra norma aziendale previgente in materia di tirocini ed entra in vigore dalla data della delibera di adozione.

2. I tirocini e le convenzioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano i loro effetti al termine della durata prevista dai provvedimenti che le hanno originate.